



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.92.1/2021

Oggetto: [ID_8109] – Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) – Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo della potenza complessiva di 46,0782 MWp – denominato “Cerro”.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Società Falck Renewables Sviluppo S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Foggia
Settore Assetto Territorio Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al Comune di San Paolo di Civitate
protocollo@pec.comune.sanpaolodicivitate.fg.it

Alla Società Falck Renewables Sviluppo srl
frsviluppo@legalmail.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

1/24



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ds
20/04/2023

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto ministeriale del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: *“Ministero della Cultura”* e *“Ministero della Transizione ecologica”*;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il

PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;


VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*»;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*

PREMESSO che la Società Falck Renewables Sviluppo SRL, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota acquisita dalla DG ABAP al prot.n. 4510 del 08/02/2022;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 78720 del 23/06/2022 e successiva nota di rettifica prot. n. 81645 del 30/06/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione presentata dalla Società Falck Renewables Sviluppo S.r.l., e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MASE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8432/12444>;


20/04/2023




CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, provincia di Foggia nel comune di San Paolo di Civitate, e riguarda il progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo della potenza complessiva di **46,0782 MWp** su una superficie di intervento pari a circa **69 ettari** (di cui circa 33 occupati dall'impianto) localizzato a circa 12 Km a ovest del centro abitato di Apricena e a circa 6,5 km a nord-est del centro abitato di San Paolo di Civitate. L'impianto sarà collegato mediante un cavidotto interrato di circa 5,39 km di lunghezza ad una sottostazione utente MT/AT ricadente nel Comune di San Paolo di Civitate, in prossimità della Stazione Elettrica di TERNA in corso di realizzazione e in condivisione di stallo con altro operatore;

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico è configurato in 14 campi fotovoltaici collegati tra loro tramite cavidotti interrati in media tensione e composto da:

- n. 80.136 moduli fotovoltaici ad inseguimento solare (**per una superficie pannellata di 218.771,28**), montati su tracker infissi nel terreno ad interasse di 10 m, con altezza massima di 4,46 e minima di 0,34 m, larghezza della stringa di 5,02m;
 - un complesso di opere di connessione costituito da cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione della corrente continua in alternata, una Cabina di consegna MT;
 - recinzione metallica con sviluppo in **lunghezza di 9.710 m**, con palo illuminazione di altezza di 4 m ad interasse di 15m.
- L'impianto fotovoltaico è integrato con un impianto olivicolo con 57.090 esemplari posti tra le stringhe, articolati in 23 campi di produzione di olive a coltivazione superintensiva, 5 campi sperimentali, dotati di 28 impianti di irrigazione;

CONSIDERATO che in relazione alla strumentazione urbanistica comunale, l'area di intervento ricade in Zona Agricola E del vigente PRG del Comune di San Paolo di Civitate;



Localizzazione del progetto (dalla documentazione del proponente – (MBFAF96_Elaborato_Grafico_R.1_rev.1)

CONSIDERATO che con riguardo alla situazione vincolistica, il proponente riporta nell'Elaborato grafico 'MBFAF96_Elaborato_Grafico_R.3.d_rev.1.pdf' l'Analisi vincolistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 dell'area complessiva dell'impianto con riguardo all'art.136 e art.142 del Codice, evidenziando graficamente le seguenti interferenze dirette e indirette:

Art. 142 lettera c): Fiumi, torrenti e corsi d'acqua compreso zona di rispetto sponde per una fascia di 150 m:

- interferenza del percorso elettrodotto interrato MT con Bene Paesaggistico 'Torrente Candelaro, risolto con la posa dell'elettrodotto sulla sponda del ponte in idonea canalina interrata
- tangenza del campo fotovoltaico con area di rispetto dei 150m dal corso d'acqua

Art. 142 lettera h): Zone gravate da usi civici

- interferenza del percorso cavidotto con zona gravata da usi civici, in località posta tra Masseria Scazzetta e Masseria Faugno, lungo la strada vicinale Serracapriola-Apricena

Art. 142 lettera g): Territori coperti da foreste e boschi

- prossimità dell'area di accumulo e SET a zona boscata in località tra Piani di Lauria e Pezze della Chiesa

Art. 142 lettera m): Zone di interesse archeologico



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/04/2023

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP con nota prot. n.24644 del 30/06/2022 ha chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, e un contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.7858 del 12/07/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot n.1537 del 14/07/22 a seguito del trasferimento di competenze ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con legge 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022), ha evidenziato la necessità di richiedere integrazioni documentali che sono state ricomprese nella richiesta formulata dalla SS PNRR come in dettaglio di seguito riportate;

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP con nota n.1833 del 25/07/2022, nel concordare con l'Ufficio territoriale per le richieste, ha formulato alcune precisazioni e integrazioni, ugualmente ricomprese nella nota della SSPNRR di richiesta integrazioni;

CONSIDERATO che SSPNRR, con nota prot.1893 del 27/07/2022, ai fini delle valutazioni di competenza nell'ambito della procedura di VIA, ha formulato le seguenti richieste di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006:

1. tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 (con idonea risoluzione grafica e ad ampio raggio) dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi, (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, tutti con diversa simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
2. tavola grafica con inserimento dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, in cui siano individuati anche gli impianti eolici (compreso i minieolici) e fotovoltaici già realizzati, nonché impianti eolici e fotovoltaici in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati e quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione al fine di valutare l'effetto cumulo, così come da DGR 2122/2012 e DGR 162/2014 che dovrà essere relazionato con apposito elaborato;
3. carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse, estesa alle aree contermini; sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, il sistema insediativo delle abazie, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.
4. elaborazione di ulteriori fotorendering su immagini reali ad alta definizione e realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc) dai luoghi sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 dalle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, dalle strade panoramiche e a valenza paesaggistica, dalle masserie tutelate dal PPTR, nonché dalla viabilità prossima a quella dell'impianto; i suddetti fotorendering realistici, andranno elaborati anche a falsi colori in modo da contraddistinguere ogni impianto eolico/fotovoltaico con lo stesso colore di tonalità accesa al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo;
5. idonea planimetria dell'area della Centrale TERNA su andranno indicate tutte le sottostazioni in fase di realizzazione, nonché quelle relative a tutti i progetti in corso di valutazione;
6. trasmissione delle foto digitali relative all'attività di ricognizione, elencate a pag. 136 del documento "Valutazione Archeologica", integrandole anche nelle relative schede UR;
7. elaborazione della carta del rischio archeologico;
8. esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche preventive ai sensi dell'articolo 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a opera di Società/Archeologo qualificata/o, in corrispondenza delle opere in progetto laddove le stesse interferiscono con le seguenti aree classificate come a medio e ad alto rischio archeologico dalla VIArch trasmessa (pp. 144-151):
 - Settore D dell'impianto (F. 9, p.lle 38-41);
 - Settore E dell'impianto (F. 5, p.lle 2, 8, 67, 69-71, 73-75, 77-80, 97, 192-196, 198);
 - Segmento del cavidotto a ovest del punto dove la strada vicinale Serracapriola-Apricena scavalca il Fosso Chiagnemma (F. 10, p.lle 162, 167, 182, 349, 361);

- Segmento del cavidotto a ovest dell'incrocio tra la strada vicinale Serracapriola-Apricena e la strada vicinale Titolone contrada Difensola (F. 10, p.lle 219-220, 239; F. 12, p.lle 161, 163, 284);
- Stazione (F. 12, p.la 2). In particolare l'area della stazione utente in progetto, in località *Difensola/Marana della Difensola*, e il relativo cavidotto di connessione, ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico coincidente con vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004. Le recenti indagini hanno permesso di individuare, in particolare, estese porzioni abitative contraddistinte da canalizzazioni, buche di palo, pavimentazioni acciottolate, setti murari e strutture polifunzionali e vaste necropoli di tombe a fossa e a grotticella, di grandi dimensioni e con ricchissimi corredi, oltre a numerosi silos, pozzi e altre evidenze di grandi dimensioni. Non mancano, nell'area, anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come testimonierebbe il rinvenimento di fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. L'intero comprensorio ricadente all'interno delle suddette località, considerato come area ad altissimo rischio archeologico, contenente testimonianze di epoca preistorica e storica di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggetto a formale dichiarazione di interesse culturale, il cui procedimento, in ogni caso, sarà avviato al termine delle indagini archeologiche attualmente in corso, è considerato come degno di essere tutelato nei confronti di opere future.

Le suddette prospezioni hanno il fine di individuare, a valle degli esiti e dell'interpretazione delle prevedibili anomalie, in modo più mirato, possibili strutture e/o livelli archeologici potenzialmente interferenti con le opere previste in progetto. Le prospezioni geofisiche da eseguire dovranno essere affidate a un professionista o a una società in possesso di idoneo *curriculum* che attesti la specifica e consolidata esperienza nella geofisica applicata all'archeologia. La documentazione derivante, pertanto, dovrà prevedere una relazione che illustri adeguatamente le metodiche e le strumentazioni utilizzate in ragione della natura del suolo, della profondità di indagine da raggiungere, della presumibile natura delle evidenze archeologiche sepolte e dei disturbi ambientali presenti. I *curricula* della società o del singolo professionista cui si intende affidare l'esecuzione delle prospezioni geofisiche dovranno essere trasmessi a questo Ufficio, per verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, le specifiche esperienze e le capacità professionali coerenti con l'intervento.

9. Considerato quindi che si ritiene opportuno attivare la procedura di Verifica Preventiva di cui al D.Lgs. n.50/2016, art. 25, c.3 e 8, e altresì considerato che la documentazione progettuale (PFTE) deve comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dalle citate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, risulta necessario che la Società proponente, oltre a fornire le integrazioni della documentazione prevista dal c. 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si attivi immediatamente in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza. Si rammenta che il c.14 del citato art. 25 prevede che il Soprintendente stipuli un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate, nel caso in cui il Soprintendente ritiene necessario attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25 indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche.

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR_PNIEC del MASE (CTVA) con nota n.5806 del 12/08/2022 ha ritenuto di richiedere integrazioni alla società in merito ad Aspetti generali, Acque superficiali e sotterranee - Utilizzo della risorsa idrica, Uso del Suolo, Biodiversità, Integrazione agricola, Impatti cumulativi, Progetto di monitoraggio ambientale, Misure di compensazione, Rumore, Campi elettrici e magnetici, Paesaggio -richiamando per questo aspetto la richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura- in merito a fotosimulazioni da punti percettivi sensibili con l'inserimento del progetto e di eventuali impianti FER già realizzati e/o autorizzati, fotosimulazioni con l'inserimento della SSE, dettagli sulla siepe da impiantare;

CONSIDERATO che la Società in riscontro alle richieste formulate da questa Soprintendenza Speciale per i PNRR e della CTVA ha trasmesso le seguenti comunicazioni e documentazioni:



- in data 5/8/22 ha trasmesso alla SS PNRR una nota di riscontro, acquisita dalla SS PNRR con prot.n.2438 del 16/08/2022, con alcune precisazioni, rimandando l'invio della documentazione alla data del 09/09/22;
- con una nota del 31/8/22 acquisita dalla SS PNRR con prot.n.3010 del 02/09/2022, ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni;
- in data 09/09/22 ha trasmesso alla SS PNRR una nota di riscontro, acquisita dalla SS PNRR con prot.n.3319 del 12/09/2022, con i seguenti allegati: All.1 - *Tavola grafica di inquadramento su base IGM*; All. 2 – *Carta dell'intervisibilità di dettaglio elaborata per lo stato di fatto, lo stato di progetto e lo stato comparativo in termini di frequenza dell'intervisibilità teorica*; All. 3 - *approfondimento dello studio dell'intervisibilità teorica*; e per gli aspetti archeologici richiesti al punto 6) trasmette un link contenente gli scatti fotografici richiesti;
- in data 27/09/2022 ha trasmesso alla SS PNRR ulteriori elaborati, comprensivi del Modulo di richiesta integrazioni come indicato dal MASE, consistenti in:
 - Risposte_Richieste_Integrazioni_MITE
 - Relazione requisiti impianti agrivoltaici
 - MBFAF96_Elaborato_Grafico_R.5.c_rev_2 (particolari costruttivi)
 - MBFAF96_Documentazione_Fotografica_survay
 - All.1 - Tavola grafica di inquadramento su base IGM
 - All.2 - Carta dell'intervisibilità di dettaglio elaborata per lo stato di fatto, lo stato di progetto e lo stato comparativo
 - All.3 - Approfondimento dello studio dell'intervisibilità teorica
 - All.4 - Planimetria delle aree occupate
 - All.5 - Screening VincA_Rev.1
 - All.6- Valutazione previsionale dell'impatto acustico durante le fasi di cantiere
 - All.7- Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)_Rev.1

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP, con nota n.3970 del 30/09/2022 trasmessa a questa Soprintendenza Speciale per i PNRR, ha formulato il proprio riscontro alla nota della Società del 5/08/2022 acquisita il 16/08/2022 per gli aspetti di tutela archeologica;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per i PNRR, con nota n.4607 del 17/10/2022, ha riscontrato la nota della Società del 5/08/2022 acquisita il 16/08/2022, per gli aspetti di tutela del paesaggio e per gli aspetti di tutela archeologica, acquisita la nota del Servizio II della DG ABAP, prot. n.3970 del 30/09/2022, comunicando quanto segue:

- < ...
- Si precisa che le modalità di trasmissione della documentazione integrativa è quella individuata dal MiTE e riportata nella sezione modulistica al sito [Specifiche tecniche e modulistica - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA \(mite.gov.it\)](http://www.mite.gov.it), e che le trasmissioni tramite link non sono acquisibili da questa Amministrazione.
 - In relazione agli impatti cumulativi (punto 2 della richiesta di integrazioni), si precisa che gli stessi debbano essere valutati non solo in relazione alle modalità previste dalla D.G.R. 162/204 della Regione Puglia, che è comunque uno strumento utile al fine del calcolo di tali impatti, ma anche rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 che richiede che siano considerati i possibili impatti ambientali, ovvero gli “*effetti significativi, diretti e indiretti*, sui fattori indicati all’art. 5, comma 1, lettera c) e la loro interrelazione, tra cui anche il fattore “*beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio*”, considerando anche “*gli eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto*” (D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f)
 - In relazione alle fotosimulazioni (punto 4 della richiesta di integrazioni), si precisa che tali elaborati risultano importanti al fine di restituire una rappresentazione esaustiva dell’inserimento paesaggistico del progetto, e degli impatti rispetto ai beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e dal PTRP e agli elementi di qualità presenti nell’ambito di intervento.

- Con riguardo ai rilievi sollevati relativamente alla tutela archeologica, si riporta qui di seguito il riscontro del competente Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP trasmessi a questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 3970 del 30/09/2022:

< In relazione al punto 7 “Elaborazione della carta del Rischio Archeologico”

La carta del potenziale e quella del rischio archeologico, secondo la Circolare Direzione Generale Archeologia 1/2016, Allegato 3, recentemente ribadita e aggiornata con D.P.C.M. 14/2/2022, vengono redatte a seguito dell’esecuzione di tutte le indagini preliminari, bibliografiche, aerofotointerpretative, ricognitive sul campo. La prima “descrive e visualizza le potenziali condizioni di giacitura e di conservazione dei depositi archeologici” nonché “Riporta anche le emergenze già note”, mentre la seconda rileva il rischio di interferenza delle opere con le preesistenze archeologiche mediante la sovrapposizione del progetto sulla carta del potenziale, tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell’opera (quote raggiunte dagli scavi, tipologia dei depositi presunti).

La cartografia prodotta a completamento della documentazione di cui al comma 1 dell’art. 25., D.Lgs. 50/2016 risulta poco comprensibile in quanto utilizza graficizzazioni non standardizzate e delle quali non viene data alcuna spiegazione: si veda ad es. il documento MBFAF96_GRAF_Archeologica_D_3.pdf, nel quale sono mappate ampie zone di territorio, con caratterizzazioni diverse ma identica legenda. Inoltre non risulta sia stata prodotta una carta con graficizzazione dei diversi gradi di rischio come previsto dalla vigente normativa.

La carta, infatti, deve essere redatta riportando i gradi di rischio archeologico attraverso una mappatura cromatica i cui parametri sono chiariti nella tavola pagina 7 dell’allegato 3 alla circolare Direzione Generale Archeologia 1/2016.

In relazione al punto 8 “Esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche”

Secondo la normativa relativa alle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2016 e ss. mm., all’istanza deve essere allegato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che, ai sensi dell’art. 23 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, deve contenere la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico. Tale Verifica è una procedura organizzata in più fasi, regolata ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 50/2016.

Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda dunque gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il o i Soprintendenti richiedano l’attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

La relazione archeologica redatta dal professionista è solo, dunque, una fase prodromica della procedura di VPIA. Sulla base di tale relazione, che deve essere inviata alla SABAP competente, il Soprintendente competente per territorio può decidere di attivare le fasi successive, come dai citati commi 3 e 8 dell’art. 25 D. Lgs 50/2016. Si fa presente che la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza consiste nei dati risultanti dalle indagini prescritte dalla Soprintendenza nell’ambito di detta Procedura. Nel caso in oggetto, la SABAP BAT – FOGGIA ha richiesto l’esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche che vanno concordate in virtù del comma 14 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l’invio alla Soprintendenza competente della relazione del professionista abilitato, completa della documentazione integrativa richiesta e per perfezionare con tale Ufficio territoriale l’accordo previsto dal citato comma 14 del medesimo art. 25. Si ribadisce che tale accordo è mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per definire le metodologie e le procedure da attivare al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d’opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall’art. 23, co. 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. >;

CONSIDERATO che la Società con nota del 7/12/22 acquisita dalla SSPNRR al prot. 6659 del 09/12/2022 ha riscontrato la sopra riportata nota di questa Soprintendenza speciale per il PNRR;



CONSIDERATO che il MASE in data 14/10/2022, ha comunicato l'avvio di una nuova consultazione del pubblico ex art.24 co.5 del D.Lgs.152/2006 e la pubblicazione della documentazione integrativa e dell'avviso al pubblico sul sito MASE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8432>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota n.6814 del 13/12/2022, a seguito delle integrazioni presentate dalla Società, ha richiesto la valutazione finale di competenza alla SABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia e i contributi istruttori al Servizio II e Servizio III della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.692 del 20/01/2023, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, le cui valutazioni sono qui di seguito in gran parte ricomprese;

CONSIDERATO che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue “la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”, e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio;
- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le “*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*” individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 “Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici”, nello specifico è richiesto che “*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*”;

CONSIDERATO che l'intervento, in riferimento al PPTR della Puglia, ricade nell'Ambito Territoriale “**Tavoliere**” (Figura Territoriale “**Il Mosaico di san Severo**”), di cui sono di seguito riportati i caratteri principali dell'Ambito, per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'**Atlante del Patrimonio**



Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), relativamente ai **'Paesaggi Rurali'** (Sez.A.3.2) e alla **'Struttura Percettiva'** (Sez.A.3.5):

Paesaggi Rurali

DESCRIZIONE STRUTTURALE. L'ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia culturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia colturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni. Fatta questa premessa è possibile riconoscere all'interno dell'ambito del Tavoliere tre macropaesaggi: il mosaico di S.Severo, **la grande monocoltura seminativa che si estende dalle propaggini subappenniniche alle saline in prossimità della costa e infine il mosaico di Cerignola.** Paesaggio che sfuma tra il Gargano e il Tavoliere risulta essere il mosaico perifluviale del torrente Candelaro a prevalente coltura seminativa. (...). Il secondo macro paesaggio si sviluppa nella parte centrale dell'ambito si identifica per la forte **prevalenza della monocoltura del seminativo**, intervallata dai mosaici agricoli periurbani, che si incuneano fino alle parti più consolidate degli insediamenti urbani di cui Foggia rappresenta l'esempio più emblematico. Questa monocoltura seminativa è caratterizzata da una trama estremamente rada e molto poco marcata che **restituisce un'immagine di territorio rurale molto lineare e uniforme poiché la maglia è poco caratterizzata da elementi fisici significativi.** Questo fattore fa sì che anche morfotipi differenti siano in realtà molto meno percepibili ad altezza d'uomo e risultino molto simili i vari tipi di monocoltura a seminativo, siano essi a trama fitta che a trama larga o di chiara formazione di bonifica. Tuttavia alcuni mosaici della Riforma, avvenuta tra le due guerre (legati in gran parte all'Ordine Nuovi Combattenti), sono ancora leggibili e pertanto meritevoli di essere segnalati e descritti. In questi mosaici infatti, è ancora possibile leggere la policoltura e comunque una certa complessità culturale, mentre in altri sono leggibili solamente le tracce della struttura insediativa preesistente. (...).

VALORI PATRIMONIALI. I paesaggi rurali del Tavoliere sono caratterizzati dalla **profondità degli orizzonti e dalla grande estensione dei coltivi.** La scarsa caratterizzazione della trama agraria, elemento piuttosto comune in gran parte dei paesaggi del Tavoliere, esalta questa dimensione ampia, che si declina con varie sfumature a seconda dei morfotipi individuati sul territorio. Secondo elemento qualificante e caratterizzante il paesaggio risulta essere il sistema idrografico che, partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso tende via via a organizzarsi su una serie di corridoi ramificati. Particolarmente riconoscibili sono i paesaggi della bonifica e in taluni casi quelli della riforma agraria.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ. Le attuali tecniche colturali hanno modificato intensamente i paesaggi storici e talvolta i processi di messa a coltura hanno interessato parti del territorio alle quali non erano storicamente legate. Una criticità particolarmente evidente intorno a Foggia è la progressiva rarefazione del territorio rurale ad opera di una urbanizzazione a carattere produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di una edilizia di tipo discontinuo che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a carattere periurbano, logorando le grandi estensioni seminative che dominano i paesaggi delle campagne. L'intensivizzazione dei mosaici portano, in particolare nel territorio agricolo intorno a Cerignola e S.Severo, ad una diminuzione del valore ecologico del territorio rurale del Tavoliere, che si traduce dal punto di vista paesaggistico nella progressiva scomparsa delle isole di bosco, dei filari, degli alberi e delle siepi, oltre che ad una drastica alterazione dei caratteri tradizionali. Si assiste a un generalizzato abbandono del patrimonio edilizio rurale, tanto nella monocoltura intorno a Foggia quanto nei mosaici intorno agli altri centri urbani a causa dell'intensivizzazione dell'agricoltura. Oggi le masserie, poste, taverne rurali e chiesette si trovano come relitti sopra ad un sistema agricolo di cui non fanno più parte. Si segnala infine come la monocoltura abbia ricoperto gran parte di quei territori rurali oggetto della riforma agraria.

LA VALENZA ECOLOGICA DEGLI SPAZI RURALI

La valenza ecologica è medio-bassa nell'alto Tavoliere, dove prevalgono le colture seminative marginali ed estensive. La matrice agricola ha infatti una scarsa presenza di boschi residui, siepi e filari con sufficiente contiguità agli ecotoni delle serre e del reticolo idrografico. L'agroecosistema, anche senza la presenza di elementi con caratteristiche di naturalità, mantiene una relativa permeabilità orizzontale data la modesta densità di elementi di pressione antropica. La valenza ecologica è bassa o nulla nel basso Tavoliere fra Apricena e Cerignola, per la presenza di aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi irrigui e non irrigui, per poi aumentare (valenza ecologica da medio bassa a medio alta) in prossimità dei corsi d'acqua principali rappresentati del

Carapelle, del Cervaro e soprattutto dall'Ofanto. La matrice agricola ha decisamente pochi e limitati elementi residui di naturalità, per lo più in prossimità del reticolo idrografico. La pressione antropica sugli agroecosistemi del basso Tavoliere è notevole, tanto da presentarsi scarsamente complessi e diversificati.>>

Struttura Percettiva

DESCRIZIONE STRUTTURALE. Il Tavoliere si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est. L'area, delimitata dal fiume Ofanto, dal fiume Fortore, dal torrente Candelaro, dai rialti dell'Appennino e dal Golfo di Manfredonia, è contraddistinta da una serie di terrazzi di depositi marini che degradano dalle basse colline appenniniche verso il mare, conferendo alla pianura un andamento poco deciso, con pendenze leggere e lievi contro pendenze. Queste vaste spianate debolmente inclinate sono solcate da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari, che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale. (...). La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolopascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: **l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante;** il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con un una superficie più ondulata e ricco di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti).

(...).

Il paesaggio del mosaico di San Severo;

Il paesaggio del mosaico agrario del tavoliere settentrionale a corona del centro abitato di San Severo, è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Numerosi sono anche i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi cresse collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato principalmente da masserie e poderi.

VALORI PATRIMONIALI.

I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano, così come individuati nella carta de "La struttura percettiva e della visibilità" (elaborato n. 3.2.12.1)

I luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio

Punti panoramici potenziali

I siti accessibili al pubblico, posti in posizione orografica strategica, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio dell'ambito sono:

- i belvedere dei centri storici posti sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Ascoli Satriano, Lucera, Troia;

- i beni architettonici e culturali posizionati in luoghi privilegiati da cui è possibile godere di visuali paesaggisticamente rilevanti, come ad esempio: il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate; il Castello di Dragonara.

Strade panoramiche e d'interesse paesaggistico

Le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati sono:

- (...);

- le strade dei sistemi radiali di Foggia, San Severo e Cerignola che compongono la pentapoli. Percorrendo le strade che da San Severo si dipartono verso San Marco in Lamis (SS272), Apricena (SP 89) e verso Torremaggiore e San Paolo Civitate (SP 30) si attraversano campagne vaste dove il paesaggio del vigneto di qualità. Ad Apricena, lambita da due piccoli torrenti, il Vallone e il Candelaro, le celebri cave di marmo regnano incontrastate sul paesaggio circostante. San

Paolo Civitate, un paesino adagiato sui Monti Liburni, volge invece lo sguardo su un suggestivo paesaggio naturale che ingloba la foce del fiume Fortore e parte dell'Adriatico e tutto intorno campagne caratterizzate da fertili filari di vite.

Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio.

Grandi scenari di riferimento

Il grande skyline del costone garganico, che si staglia ad est del Tavoliere come contraltare della catena dei Monti Dauni, ed è visibile attraversando la piana da nord a sud.

Orizzonti visivi persistenti

Gli orizzonti visivi persistenti costituiti dalle serre (come la scarpata di Lucera e di Ascoli Satriano).

Principali fulcri visivi antropici

- I centri storici delle marane come Ascoli Satriano;

- i centri storici sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere: Lucera, Troia; il sistema insediativo minore delle torri costiere, degli sciali e dei poderi da Siponto a Margherita di Savoia; il sistema di strade, canali, filari di eucalipto, poderi della piana foggiana della riforma che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario circostante

- **il sistema di masserie e poderi del mosaico agrario di San Severo**

- il sistema di masserie nel mosaico di Cerignola poste su lievissime colline vitate

- il Castello di Dragonara.

CRITICITA' - (...)

- Bassa qualità edilizia nel margine città-campagna. Il processo di ampliamento di alcune periferie (Foggia e Lucera), con interventi di scarsa qualità architettonica, assenza di relazione con gli spazi aperti e con la campagna circostante, rapporti altimetrici alterati rispetto ai tessuti urbani preesistenti, compromette le relazioni visuali tra città e campagna.

- **Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico.**

- (...);

- **Impatto delle aree industriali. Le grosse piattaforme produttive, come le zone ASI di Incoronata, San Severo, Cerignola con l'interporto e Foggia con le sue zone produttive e l'aeroporto e l'edificazione produttiva di tipo lineare lungo S.S. 89 Foggia Manfredonia, S.S. 17 Foggia-Lucera, S.S. 160 da Lucera-Troia, S.S. 546 Foggia-Troia; S.S. 160 S. Severo-Lucera (più in prossimità di Lucera), Foggia-Cerignola, S.S. 16 e Foggia-San Severo, generano un forte degrado visuale.**

CONSIDERATO che in riferimento alla Figura Territoriale "Il Mosaico di San Severo", nella **Sezione B.2.1.1.del PPTR** è rilevato quanto segue:

<<DESCRIZIONE STRUTTURALE Il paesaggio del mosaico agrario del Tavoliere settentrionale, posto a corona del centro abitato di San Severo, è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti. Sono numerosi i campi coltivati a ortaggi, soprattutto in prossimità del centro urbano. Il territorio, prevalentemente pianeggiante, segue un andamento altimetrico decrescente da ovest a est, mutando progressivamente dalle lievi cresse collinose occidentali (propaggini del subappennino) alla più regolare piana orientale, in corrispondenza del bacino del Candelaro. Il sistema insediativo si sviluppa sulla raggiera di strade che si dipartono da San Severo verso il territorio rurale ed è caratterizzato da una struttura di masserie e poderi. San Severo è un nodo di interrelazione territoriale per la presenza di un importante nodo ferroviario e per le attrezzature produttive rurali.

TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' Il fitto mosaico colturale che circonda San Severo è intaccato da un'espansione urbana centrifuga, dove tessuti non coerenti affiancano le maglie dell'edificato più compatto, consumando suolo, ed erodendo quel pregiato mosaico di colture periurbane che lo caratterizza. Lungo gli assi che afferiscono al centro, e che lo collegano ai centri minori, si assiste alla densificazione e localizzazione di funzioni produttive. In particolare, l'asse che collega San Severo con Apricena è fortemente connotato, oltre che dall'edificazione lineare, dalla presenza delle cave che comportano problematiche di riconversione e valorizzazione. La figura è frammentata, inoltre, da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore la interessano.>>

CONSIDERATO che nella **sezione B.2.3.1** con riguardo alla Figura territoriale "Il Mosaico di San Severo", sono riportate le seguenti Invarianti strutturali, il relativo Stato di conservazione e criticità, e le specifiche Regole di riproducibilità pertinenti per la valutazione del progetto:



-Invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:
 - ad est, il costone dell'altopiano garganico;
 - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni.Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.
- Il sistema agro-ambientale è caratterizzato da ordinati oliveti, ampi vigneti, vasti seminativi a frumento e sporadici frutteti, accompagnati, soprattutto in prossimità del centro urbano, da numerose colture orticole. L'intensità delle trame varia allontanandosi dal centro urbano: dal disegno fitto del mosaico periurbano, si passa progressivamente alla maglia rada, in corrispondenza delle colture cerealicole.

Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)

- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici, in **particolare FER**.
- Erosione del mosaico agrario periurbano a vantaggio dell'espansione edilizia centrifuga di San Severo.
- Utilizzo di pratiche agricole impattanti, sia dal punto di vista ecologico che percettivo (utilizzo di tendoni)

Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali

- Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini
- Dalla salvaguardia dei mosaici agrari della Piana di San Severo: incentivando le colture orticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile", così come indicato nella Sezione C2 delle Schede d'Ambito relative all'ambito "TAVOLIERE" che individua, tra gli altri, i seguenti **Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale** per le Componenti dei Paesaggi rurali e per le Componenti visivo percettive:

- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (obiettivo generale 3)
- Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici (obiettivo generale 4)
- Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (obiettivo specifico 4.1)

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo: i) il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola; ii) il mosaico della cerealicoltura tradizionale; iii) il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle;*
- *salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);*

Direttive:

- *individuare e perimetrare nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*

- incentivare le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici;
- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli **elementi detrattori** che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere, ha evidenziato relativamente alla descrizione di sintesi del contesto paesaggistico quanto segue:

< L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010) e DGR 2122/2012, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'impianto fotovoltaico interessa un'area ad est del centro abitato di San Paolo di Civitate.

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere, in un contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica per quanto riguarda l'utilizzo agricolo dei luoghi testimoniati dalla presenza di antiche masserie e di canali di scolo. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come *UCP Testimonianze della stratificazione insediativa*, testimonia l'utilizzo agrario delle *terre salde* nel corso dei secoli, o per la presenza diffusa dei poderi della riforma fondiaria.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture di penetrazione dell'ambito sono rappresentate dalla Strada Statale SS16 che costeggia in adiacenza tutto il lato est del progettato impianto e dalla strada provinciale SP36 che costeggia tutto il lato sud dell'area d'impianto.

Dalle arterie stradali sopra descritte che attraversano questi luoghi, invece, si aprono delle ampie visuali dinamiche che consentono di cogliere tutte le caratteristiche morfologiche e costitutive del territorio. Da tale maglia stradale, pertanto, deve essere valutata la modifica dei valori paesaggistici riconosciuti dal PPTR.

Dal punto di vista morfologico il territorio a partire dalle quote maggiori in prossimità della linea di crinale a nord, scandita dalla presenza di un parco eolico, degrada senza accidentalità di sorta verso la Strada Provinciale SP 36. Tutto l'ambito paesaggistico è privo particolari rilievi morfologici, la cui irregolarità è segnata da fossi di scolo che attraversano tutta l'area d'impianto e confluiscono nel Fosso Chiagnemamma e poi nel Canale Basanese (indicato come Torrente Candelaro dal PPTR) in prossimità della SP36. L'andamento planimetrico, pertanto, è tale da generare ampie visuali aperte e profonde su un paesaggio agrario dominato dalla prevalenza della coltura cerealicola, dove le uniche barriere visuali solo costituite da piccoli lembi di oliveti, vigneti e impianti serricoli. Non mancano comunque macchie verdi di colture orticole. Macchia di vegetazione ripariale si rinvengono lungo il corso del canale Chiagnemamma. >;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP ha rilevato un **contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C"** della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive del PPTR, comunicando al riguardo quanto segue:

<< L'area oggetto di intervento, come sopra descritta, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa come sopra descritto. L'insieme di presenze di manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che il manufatto instaura con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Dal sopradescritto contesto paesaggistico e storico-insediativo, deriva che, nei punti di visuale lungo le strade di penetrazione che intercettano l'area di intervento, l'impianto fotovoltaico venga visualizzato in sostituzione delle coltivazioni agricole e in sovrapposizione al tessuto insediativo del contesto territoriale, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive nonché dei paesaggi rurali.

Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, la presenza dell'impianto fotovoltaico verrebbe visualizzato in sovrapposizione alla texture particellare del mosaico agrario (figura territoriale), oltre che determinare una barriera visuale di diverse centinaia di metri dalla SS 16 interrompendo la spazialità della visione verso il tavoliere e le prime pendici dei Monti Dauni sul basso orizzonte.>>

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];


CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riguardo agli **impatti cumulativi** ha rilevato le seguenti criticità:
<< Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la ditta non valuta quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee, non valutata opportunamente dalla ditta. La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee, non valutata opportunamente dalla ditta.

Occorre sottolineare, infatti la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area di altri impianti fotovoltaici minori, oltre ad altri impianti fotovoltaici e agrovoltaici di notevole estensione come quello proposto dalla Ditta Limes (ID VIP 7560) **di 43 Ha di estensione e distante circa 200m**, dislocato oltre la SS 16, non tutti riportati dalla ditta negli elaborati integrativi. Sul crinale, inoltre, insiste un parco eolico già realizzato di 10 aerogeneratori di grande taglia, oltre quello a sud di 4 aerogeneratori, che la ditta avrebbe dovuto tener conto per quanto riguarda il criterio B indicato dalla suddetta determina, ossia quello riguardante la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici. Ed ancora **la ditta non valuta che all'interno dell'area di intervento ricade l'aerogeneratore A9 della Ditta Renvico (ID VIP 3905), per la quale da poco la PCM ha deliberato positivamente il giudizio di VIA, oltre all'aerogeneratore T6 della Ditta Parco Eolico Lesina attualmente in AU regionale.** Inoltre altri tre aerogeneratori, ricadono a distanza di circa 200 m dall'impianto in esame.

È evidente che i criteri indicati dalla D.D. 162/2014, potrebbero non risultare soddisfatti per il cumulo dovuto alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici in corso di valutazione che alterano completamente la lettura e la percezione della texture paesaggistica.>>



Valutazione del cumulo sovrapposto agli ambiti tutelati del PPTR.: Impianti eolici esistenti (bandierine nere), impianti eolici in valutazione (bandierine colorate), impianti eolici con VIA positiva rilasciata con deliberazione del Consiglio dei Ministri (bandierine col cerchio alla base), Area Tratto Verde Impianto in valutazione Falk Renewables, Area tratto Magenta altri impianti fotovoltaici in valutazione nazionale, Tratto Magenta Aree Buffer 3 km. (Elab. SABAP-FG).

CONSIDERATO che con riguardo agli **aspetti di tutela del paesaggio**, la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere già citato, ha valutato quanto segue: <<l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici colturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio e della loro reciproca intervisibilità.

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa texture paesaggistica che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto antropico presente nella zona. Il risultato dell'alterazione prodotta dall'impianto fotovoltaico è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto. La modifica della texture paesaggistica, pertanto, risulterebbe pienamente evidente soprattutto a causa all'estesa superficie territoriale di oltre 68 ha occupata dall'impianto fotovoltaico che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Inoltre la disposizione delle stringhe fotovoltaiche con orientamento nord/sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, né tali strutture possono armonizzarsi alla morfologia dei luoghi non perfettamente pianeggiante, come invece tradizionalmente rispettato dai filari delle colture orticole e arboree.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le antiche masserie e i fabbricati della riforma.

17/24



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/04/2023

Al fine di rapportare la percezione dell'estensione del progettato impianto con un manufatto antropico esistente, è significativo considerare che la superficie di detto impianto corrisponde alla stessa superficie del centro urbano di San Paolo di Civitate.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione della nuova stazione elettrica gli elaborati forniti dalla ditta non risultano essere congruenti con quelli a disposizione di questa Soprintendenza in quanto gli stessi non riportano la dislocazione di ulteriori stazioni elettriche che si affiancano a quella di Terna (in fase di realizzazione). Infatti lato nord-ovest di detta stazione è occupato da ulteriori tre stazioni SSE facenti capo ad altri impianti FER in corso di realizzazione. La presenza di queste ulteriori centrali, oltre a quella della ditta Falk renewables, determina anche per questi manufatti un effetto cumulo non indifferente in un luogo caratterizzato da segni della struttura insediativa storica quali il Tratturo L'Aquila Foggia, oltre a diversi rinvenimenti archeologici scaturenti dalle indagini in corso. La presenza di ulteriori manufatti tipicamente industriali, in un contesto paesaggistico segnato dalla valenza agraria dei luoghi, contribuisce ad incrementare il grado di alterazione (per la presenza delle centrali elettriche in costruzione) delle visuali storiche, verso il paesaggio agrario, che si aprivano dallo stesso tratturo.

Detto tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".

Inoltre è da tener presente, che la realizzazione della nuova stazione elettrica, quale parte integrante del progettato impianto, ricade nella fascia di rispetto di [500 m] dal tratturo L'Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20/02/1981) e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva di 9 km di lunghezza che interrompe la geometria della *texture* paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione di circa 68 Ha, è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario, soprattutto per i cono di visuale che si aprono dalla Strada SS16. Infatti tale intervento, inteso composto dall'aggregato di stringhe fotovoltaiche e dalla stazione elettrica, rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica di circa 9 km e dai pali dell'illuminazione, facilmente percepibile dalle strade di penetrazione, come dalla citata SS16 SP 36 che corrono in adiacenza all'impianto.

È pur vero che nell'area esistono già altri impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie, ma la conformazione e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella *texture* particellare dell'area.

Contrariamente a quanto previsto nella sezione C della scheda d'Ambito, l'impianto altera *"la riconoscibilità morfotopologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale"*, soprattutto in quanto si sovrappone, dal punto di vista visivo e percettivo, alle figure paesaggistiche di lunga durata. L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L'inserimento dell'impianto agri-voltaico, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla

conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso. Infatti l'allestimento di un uliveto all'interno del campo fotovoltaico, in un'area prevalentemente coltivata a cereali, risulterebbe un elemento estraneo del contesto agrario soprattutto per la sua decisa estensione.>>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riguardo **agli aspetti archeologici** ha ritenuto che l'intervento in oggetto presenti un significativo impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni di seguito indicate:

<<Le risultanze delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno confermato come **le opere in progetto ricadano in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica**, caratterizzato da un intenso popolamento dalla preistoria all'età romana.

In particolare, attraverso l'analisi dei dati d'archivio presenti in Soprintendenza, della ricognizione di superficie e della foto interpretazione, eseguite per la stesura della Viarch, per l'area dell'impianto e del cavidotto esterno, compresa la stazione in progetto, si segnala quanto segue:

- un insediamento di epoca preromana o romana in località *Casale Trentino* è noto da archivio di questa Soprintendenza, la cui presenza è confermata da ricognizioni effettuate sul terreno;
- un'area di frammenti di laterizi in superficie databile all'età romana in località *Masseria Scazzetta* è nota da archivio di questa Soprintendenza;
- un'area di frammenti fittili in superficie di epoca ellenistica in località *Marana della Difensola* nota da archivio di questa Soprintendenza;
- un'area di frammenti di laterizi, ceramica acroma e d'impasto e pesi da telaio in superficie di epoca romana in località *Masseria Faugno Nuovo* è nota da archivio di questa Soprintendenza;
- un cippo sepolcrale relativo a un contesto abitativo extraurbano di epoca romana (dalla metà del I secolo d.C.) con relativa area cimiteriale in località *Masseria Faugno* noto da bibliografia;
- nelle due porzioni settentrionali dell'impianto, la foto interpretazione ha permesso di individuare due anomalie sub quadrangolari di incerta attribuzione (schede nn. 69-70 della VIArch);
- nella porzione sud ovest dell'impianto, nei pressi del *Vallone Chiagnemamma*, si è riscontrata la presenza di frammenti di laterizi (tegole piane, pezzi della lastra o dell'aletta). In associazione si documenta qualche frammento di parete acroma (scheda n. 71 della VIArch);
- lungo il cavidotto esterno, in loc. *Casale Trentino*, sono stati riscontrati durante la ricognizione di superficie, frammenti di laterizi, ceramica acroma e forse d'impasto, pesi da telaio (scheda n. 72 della VIArch);
- tra loc. *Masseria Scazzetta* e *Casale Trentino*, sia a nord che a sud del cavidotto esterno, la foto interpretazione ha permesso di individuare un ampio areale (scheda n. 64 della VIArch) indice di una sistemazione agraria della zona;
- lungo il cavidotto esterno, nei pressi di *Masseria Scazzetta*, (scheda n. 73 della VIArch), la ricognizione di superficie ha permesso di individuare materiale fittile probabilmente attribuibile ad un insediamento rurale;
- lungo il cavidotto esterno, a nord di *Masseria Scazzetta*, (scheda n. 61 della VIArch), la foto interpretazione ha permesso di individuare una anomalia lineare attribuibile a tracciati viari antichi;
- lungo il cavidotto esterno, in loc. *Masseria Faugno*, sono stati riscontrati durante la ricognizione di superficie, frammenti di laterizi (scheda n. 74 della VIArch);
- a sud del cavidotto esterno, in corrispondenza di *Masseria Faugno* (scheda n. 60 della VIArch), la foto interpretazione ha permesso di individuare due anomalie lineari attribuibili a tracciati viari antichi;
- lungo il cavidotto esterno, in loc. *Marana della Difensola*, la ricognizione di superficie ha restituito frammenti di laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma e un peso da telaio (scheda n. 75 della VIArch);
- a nord del cavidotto esterno, in loc. *Marana della Difensola* (scheda n. 58 della VIArch), la foto interpretazione ha permesso di individuare tre anomalie lineari attribuibili a tracciati viari antichi;
- lungo lo stesso tratto del cavidotto esterno, in loc. *Marana della Difensola*, ma a sud, si trova un'altra anomalia da foto interpretazione (scheda n. 59 della VIArch), di forma lineare a formare una struttura rettangolare;

- piccole fattorie in località *Marana della Difensola*, la cui presenza è indiziata da anomalie aerofotografiche e confermata da ricognizioni effettuate sul terreno, databili dall'età repubblicana fino al I secolo a.C. note da bibliografia;
- una vasta area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località *Marana della Difensola*, tra cui laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio e ceramica a vernice nera, databile in epoca preromana e romana e non oltre il II secolo a.C., nota da archivio di questa Soprintendenza;
- lungo la parte terminale del cavidotto esterno e nell'area di progetto della stazione, in loc. *Marana della Difensola*, la ricognizione di superficie ha restituito materiali archeologici appartenenti a diverse classi: laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio.

Infine, l'area della **stazione di trasformazione utente** in progetto, in località *Marana della Difensola/Tratturo*, e il relativo cavidotto di connessione, **ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico**, interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici pertinente a un insediamento di epoca romana, databile a partire dal I secolo a.C., frequentata anche nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata sul campo durante le attività di ricognizione territoriale. L'area è conosciuta e oggetto di ricognizioni a partire dagli anni '70. Tutta l'area compresa tra il tratturo e il fosso della Marana della Difensola è occupata da vari areali di distribuzione di frammenti fittili, interpretati in un contesto rurale extraurbano. L'area della stazione di trasformazione utente è inoltre prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e **che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004**. Le recenti indagini hanno permesso di individuare, in particolare, estese porzioni abitative contraddistinte da canalizzazioni, buche di palo, pavimentazioni acciottolate, setti murari e strutture polifunzionali e vaste necropoli di tombe a fossa e a grotticella, di grandi dimensioni e con ricchissimi corredi, oltre a numerosi silos, pozzi e altre evidenze di grandi dimensioni. Non mancano, nell'area, anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come testimonierebbe il rinvenimento di fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. L'intero comprensorio ricadente all'interno delle suddette località, considerato come area ad altissimo rischio archeologico, contenente testimonianze di epoca preistorica e storica di una certa importanza e consistenza, ancorché non soggetto a formale dichiarazione di interesse culturale, il cui procedimento, in ogni caso, sarà avviato al termine delle indagini archeologiche attualmente in corso, è considerato come degno di essere salvaguardato nei confronti di opere future; pertanto **si considerano non più autorizzabili in corrispondenza o in prossimità della citata "area a rischio archeologico" ulteriori interventi di trasformazione.**>>;

CONSIDERATO che, nella succitata nota prot.n.692 del 20/01/2023, la Soprintendenza ABAP, ha espresso il proprio Parere Contrario/Negativo, con le seguenti motivazioni finali:

< Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, e soprattutto la realizzazione della nuova Stazione Elettrica, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati, **anche in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 per quanto riguarda la stazione elettrica.**

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.> ;

CONSIDERATA la nota prot.n.877 del 23/01/2023 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale, rileva che < l'intervento in oggetto, ricadendo in un comparto territoriale ad alta significatività archeologica, determina un **significativo impatto sui beni archeologici**

20/24



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

[Handwritten signature]

20/04/2023

dell'area, verificabile sia in base ai dati in possesso dell'Ufficio territoriale sia dalle risultanze delle indagini prodromiche svolte dalla società Proponente. La Soprintendenza elenca numerose testimonianze archeologiche presenti sia nell'area dell'impianto che del cavidotto esterno, compresa la stazione in progetto, in particolare:

- un insediamento di epoca preromana o romana in località *Casale Trentino*;
- un cippo sepolcrale relativo a un contesto abitativo extraurbano di epoca romana con relativa area cimiteriale in località *Masseria Faugno*;
- un ampio areale, indice di una sistemazione agraria della zona tra loc. *Masseria Scazzetta* e *Casale Trentino*;
- un insediamento rurale nei pressi di *Masseria Scazzetta*;
- probabili tracciati viari antichi a nord di *Masseria Scazzetta*, a sud di *Masseria Faugno* e in loc. *Marana della Difensola*;
- piccole fattorie in località *Marana della Difensola*, databili dall'età repubblicana fino al I secolo a.C.;
- una vasta area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località *Marana della Difensola*.

La Soprintendenza sottolinea, inoltre, come l'area della stazione di trasformazione utente in progetto, in località *Marana della Difensola/Tratturo*, e il relativo cavidotto di connessione, ricadano in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico in quanto interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici, pertinenti ad un insediamento di epoca romana databile a partire dal I secolo a.C. con tracce di frequentazione già nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata durante la ricognizione territoriale. Altresì, l'Ufficio territoriale evidenzia che l'area della stazione è "*prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell'VIII al IV secolo a.C., attualmente in corso di indagine archeologica e che saranno oggetto di futura dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004*". Nell'area, infine, sono presenti anche evidenze riconducibili a frequentazioni più antiche, come dimostrerebbero i fossati databili all'età del Bronzo e al Neolitico. Per tale motivo l'ufficio afferma di non considerare più autorizzabili, in corrispondenza o in prossimità della citata "area a rischio archeologico", ulteriori interventi di trasformazione.

Tutto ciò valutato, considerato che le notevoli criticità archeologiche vanno a sommarsi alle rilevanti criticità paesaggistiche, si concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che **l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata** e se ne condivide il parere negativo.

Si ribadisce, pertanto, che, nonostante non sia stato ritenuto opportuno attivare le fasi successive della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, esso rimane soggetto alle disposizioni di cui ai commi 8 e ss. del succitato art. 25. >;

VISTA la nota prot. n.990 del 24/01/2023 con la quale il **Servizio III** della Direzione Generale ABAP, considerando che le criticità evidenziate dalla SABAP riguardo la tutela paesaggistica e archeologica e che nell'area non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004, non rileva aspetti di specifica competenza;

CONSIDERATO che con riferimento al D.Lgs 199/2011, art. 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee, si evidenzia che il **progetto si colloca in area non ricompresa tra quelle indicate come idonee in quanto la Sottostazione SET ricade interamente all'interno dell'area buffer di 500m del Regio Tratturo Aquila -Foggia da cui dista circa 200 m (sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976 e successivi ulteriori DM); interamente all'interno dell'area buffer di 500m del bene culturale archeologico tutelato con vincolo diretto del 27/06/1992; nonché parzialmente all'interno dell'area buffer di 500m del bene culturale archeologico tutelato con vincolo diretto del 31/05/1997;**

CONSIDERATO inoltre che relativamente al **Regio Tratturo L'Aquila Foggia** occorre prevedere necessariamente un'azione di **tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso**, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che "*Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio*";

21/24



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Handwritten signature and initials.

20/04/2023

TENUTO CONTO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il “Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.

Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 “ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA”, pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall’Emilia Romagna (10,0%); e che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull’intero sistema culturale;

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l’installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l’autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

CONSIDERATO che il PPTR nel documento “4.4.1 - Linee guida energie rinnovabili parte 1”, paragrafo B.1.2.3 Criticità, individua che *<Le criticità sono legate soprattutto ad un uso improprio del fotovoltaico, all’occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo. Sempre più numerosi infatti, sono gli impianti che si sono sostituiti a suoli coltivati. La possibilità di installare in aree agricole, centrali fotovoltaiche, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. Un impianto da 1 MW occupa ad esempio una superficie di 2-3 ettari. L’enorme quantità di superficie utilizzata per la costruzione di centrali fotovoltaiche pone anche il problema del recupero delle aree in fase di smantellamento dell’impianto. Il processo di riconversione del suolo agricolo va dunque controllato da una pianificazione comunale attenta ai valori del proprio patrimonio e del paesaggio agrario. Sono poche le esperienze di progettazione che si sono finora sforzate di trovare misure compensative alla realizzazione di un impianto>*; evidenziando come tali impianti costituiscano per il mosaico agrario del paesaggio pugliese una trasformazione tale da determinare lo snaturamento dei caratteri consolidati nel tempo;

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l’allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l’esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, nell’ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

22/24



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

20/04/2023

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *“si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;*

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *“...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica”* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la **“Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane” mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;**

RICHIAMATO che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell'ambito dell'Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di *“Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo”;* e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di *“promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) **dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”;***

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“**sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”;***

PRESO ATTO del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, favorevole con condizioni ambientali, n.102 del 07/12/2022 e trasmesso dallo stesso MASE a questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 14868 del 02/02/2023; rispetto al quale si precisa che per quanto riguarda le considerazioni relative alla sezione Paesaggio sono da intendersi esclusivamente riferite alla componente ambientale e non alla componente paesaggio nei suoi caratteri e valori storico-culturali e percettivi quale patrimonio culturale tutelato dall'art. 9, secondo comma della Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio firmata nel 2000 e ratificata dall'Italia con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, quest'ultimo considerato invece nelle argomentazioni e valutazioni formulate nel presente parere;

20/04/2023



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTO altresì quanto pubblicato sul portale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicura energetica in relazione alle Osservazioni del pubblico, pareri, controdeduzioni della Società;

RITENUTO di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per le motivazioni di contenuto, e considerati i contributi del Servizio II e del Servizio III della Direzione Generale per gli aspetti di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Falck Renewables Sviluppo srl per il "Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo della potenza complessiva di 46,0782 MWp – denominato "Cerro", per gli impatti negativi significativi anche cumulativi sul patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico nonché rispetto alla disciplina di tutela del paesaggio del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, così come espressi nel presente parere.

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

